



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVII civile

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio, composto dai Magistrati

Dott. Claudia Pedrelli - Presidente

Dott. Laura Centofanti - Giudice rel.

Dott. Alfredo Landi - Giudice

Visti gli artt. 221 D.L. 34/20, conv. in L. 17 luglio 2020 n. 77 e 83 D.L. 18/2020, conv. in L. 24 aprile 2020 n. 27;

visto il decreto emesso in data 13 gennaio 2022, con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza dell'11 febbraio 2022 nelle forme della trattazione scritta;

nel procedimento di reclamo promosso da

Partito Liberale Europeo, con sede in Roma, via della Lupa n. 2, c.f.: 96470040583, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dall'Avv. Giovanni M. Cocconi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Roma, via Ciro Menotti n. 1;

-parte reclamante

nei confronti di

Partito Liberale Italiano, ass. non riconosciuta, C.F. n. 97141960589, con sede in Roma – Via Romagna, n. 26, in persona del Presidente Nazionale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Nicola de Luca e Giuseppe Ardone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via dei Cerchi, 45;

-parte reclamata

lette le note depositate dalle parti nel termine concesso, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2021, il Partito liberale europeo proponeva reclamo avverso l'ordinanza cautelare depositata in data 16 dicembre 2021, con la quale, il Tribunale, a parziale modifica del decreto già emesso *inaudita altera parte* in data 30 settembre 2021, in accoglimento parziale delle domande formulate dal Partito liberale italiano, ha ordinato al Partito Liberale Europeo la cessazione immediata dell'utilizzo, in ogni forma e con qualsiasi mezzo, anche all'interno del simbolo e tramite la rete internet, della denominazione "Partito liberale europeo", e, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 70/2003, ha ordinato ad Aruba S.r.l. e a Facebook Ireland Ltd. di dare immediata esecuzione al provvedimento cautelare di inibitoria, rimuovendo o disabilitando l'accesso alle pagine internet riconducibili al Partito Liberale Europeo nelle quali fosse indebitamente utilizzata tale denominazione.

La domanda di tutela cautelare era stata proposta dal Partito liberale italiano, nel corso del procedimento di merito, già instaurato nei confronti della reclamante, al fine di ottenere l'accertamento della confondibilità dei segni distintivi delle parti (marchio figurativo e denominativo) nonché della loro denominazione ed ottenere la condanna del Partito liberale europeo al risarcimento del danno.

A sostegno dell'istanza di tutela d'urgenza, la parte ricorrente aveva esposto, in punto di *fumus* di fondatezza delle domande, le medesime ragioni già esposte nell'atto introduttivo del giudizio di merito; aveva poi sostenuto la ricorrenza del presupposto del pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, che giustificasse la richiesta di emissione di un provvedimento anticipatorio di quello conclusivo del giudizio di merito, allegando di aver appreso che il Partito liberale europeo avesse presentato proprie liste nelle elezioni amministrative tenutesi nei primi giorni di ottobre in varie parti di Italia ed anche alle elezioni suppletive per la Camera dei deputati della Circoscrizione Lazio 1, Circoscrizione XV del gennaio 2022.

Il Giudice della prima fase, in un primo tempo, aveva riservato l'assunzione di qualsivoglia provvedimento all'esito dell'instaurazione del contraddittorio e, a seguito del mancato perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto nei confronti della resistente, aveva emesso, in data 30 settembre 2021, decreto "*inaudita altera parte*", con il quale aveva accolto le domande del ricorrente, fissando udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto.

A seguito del perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti dell'odierna parte reclamante, quest'ultima si era costituita in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e, in subordine, di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma a conoscere delle domande cautelari formulate dalla ricorrente ed inoltre la nullità della notifica esperita nei suoi confronti e la nullità del decreto emesso prima

dell'instaurazione del contraddittorio da parte del Giudice, la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi* e chiedendo, infine, il rigetto delle domande cautelari per insussistenza dei presupposti per l'accoglimento di esse.

All'esito, il Giudice aveva pronunciato l'ordinanza impugnata in questa sede, parzialmente modificativa del decreto già emesso, con la quale aveva respinto le eccezioni preliminari e accolto parzialmente le domande cautelari formulate dalla ricorrente.

Nel proporre reclamo avverso il provvedimento conclusivo della prima fase del procedimento, il Partito liberale europeo censurava la motivazione con la quale era stata respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, per essere stata invocata la richiesta tutela cautelare al solo fine di impedire la partecipazione del Partito liberale europeo alle prossime elezioni, cosicché la controversia dovesse ritenersi attinente alla materia elettorale, quest'ultima sottratta alla cognizione del giudice ordinario; del pari, contestava l'ordinanza impugnata nella parte in cui in essa era stata affermata la competenza a conoscere della controversia della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, in ragione della accertata infondatezza di ogni istanza della ricorrente finalizzata alla tutela di titoli di proprietà industriale.

Sosteneva poi che il Giudice della prima fase avesse riconosciuto alla ricorrente tutela cautelare in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, motivando l'accoglimento parziale della domanda sulla base di allegazioni in fatto e motivi di diritto non dedotti dalla parte, cosicché il provvedimento assunto dovesse ritenersi illegittimo sotto tale profilo.

Infine, contestava la motivazione dell'ordinanza cautelare nel merito, affermando, quanto al *fumus* di fondatezza delle domande, che non fosse dato ravvisare nella denominazione del ricorrente Partito liberale italiano alcun carattere distintivo, e sul presupposto che non potesse riconoscersi il diritto del medesimo di esercitare alcun monopolio sulle parole costituenti la denominazione stessa ('partito' e 'liberale'), essendo la prima descrittiva della natura dell'associazione e la seconda idonea a ricondurre la stessa ad una corrente di pensiero appartenente al patrimonio culturale e politico nazionale ed internazionale, cui legittimamente avrebbero potuto fare riferimento plurime forze politiche. Quanto al requisito del pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, rilevava che l'azione cautelare fosse stata intrapresa allorché il Partito liberale europeo era stato già costituito da diversi mesi, cosicché non fosse sopravvenuto alcun elemento che potesse giustificare la proposizione delle domande a distanza di tempo, tanto più che avrebbe dovuto presumersi da parte della ricorrente che la costituzione del partito fosse finalizzata alla partecipazione alle elezioni; affermava, peraltro, che la tutela per l'eventuale rischio di confondibilità tra le denominazioni e i simboli in quella sede avrebbe dovuto essere richiesta al Giudice amministrativo cui è attribuita la cognizione delle controversie in materia elettorale; sotto altro profilo, deduceva l'insussistenza del

pericolo di grave pregiudizio, non avendo neppure partecipato il Partito liberale italiano alle recenti competizioni elettorali, cosicché ogni profilo di confondibilità fosse anche per tale motivo da escludere.

Per tali motivi, chiedeva quindi, in riforma dell'ordinanza impugnata, la revoca dei provvedimenti cautelari assunti e il rigetto integrale delle domande formulate dal Partito liberale nei suoi confronti. Si costituiva il Partito liberale italiano, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato e la condanna della parte reclamante al pagamento delle spese del procedimento, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari di esse, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

L'udienza fissata per la trattazione del reclamo si svolgeva nelle forme della trattazione scritta.

Il reclamo è infondato e non merita, pertanto, accoglimento.

In via preliminare, ritiene il Collegio che il Giudice della prima fase abbia correttamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente, odierna reclamante, rilevando che l'azione cautelare fosse stata intrapresa dalla parte ricorrente ai fini della tutela dei propri diritti soggettivi, ovvero a tutela dei marchi nella sua titolarità e della denominazione dell'associazione, mentre nessuna domanda, in sede cautelare (come anche nel giudizio di merito), avesse avuto ad oggetto l'accertamento del diritto della resistente di partecipare a competizioni elettorali mediante liste recanti il contrassegno del PLE, ovvero di ottenere provvedimenti inibitori in tale ambito; invero, l'imminenza delle elezioni e la circostanza che l'associazione resistente vi avrebbe partecipato era stata allegata dalla ricorrente soltanto tra gli altri elementi comprovanti l'attualità dello svolgimento da parte della resistente della sua attività mediante l'utilizzo della denominazione contestata e, quindi, a sostegno del pericolo di pregiudizio irreparabile, in caso di mancata adozione da parte del Tribunale dei richiesti provvedimenti d'urgenza.

Del pari, si ritengono infondate le censure formulate dalla parte reclamante in ordine alla motivazione del provvedimento riguardante l'eccezione di incompetenza formulata dal Partito liberale europeo nella memoria di costituzione nel procedimento: sul punto, si rileva, in primo luogo, in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che *“il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.;*

rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita" (Cass., cfr. S.U. n. n. 19882 del 23/07/2019).

Ne discende che, al più, nel caso di specie, avrebbe potuto rilevarsi violazione dei criteri di attribuzione tabellare degli affari contenziosi alle diverse sezioni del Tribunale. Senonché neppure tale ultima violazione risulta essersi consumata: il ricorso cautelare è stata proposto da parte del Partito liberale italiano nel corso del procedimento di merito già pendente tra le parti e avente ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento della confondibilità dei segni distintivi del Partito liberale europeo con i marchi denominativo e figurativo nella sua titolarità, cosicché l'attribuzione del procedimento alla competenza tabellare della Sezione specializzata in materia di impresa si rivela coerente con l'oggetto della domanda proposta dalla parte attrice; a nulla rilevando la circostanza che il Giudice della prima fase del procedimento cautelare abbia poi ritenuto insussistenti i presupposti della tutela del segno, con riferimento alla disciplina di tutela dei titoli di proprietà industriale, pronunciandosi invece favorevolmente soltanto con riferimento alle istanze aventi ad oggetto la tutela della denominazione sociale dell'associazione Partito liberale italiano, giacché, all'evidenza la competenza (anche tabellare delle diverse sezioni del Tribunale) non può che determinarsi con riferimento alle domande e in base alla prospettazione dei fatti della parte che promuove il giudizio.

Del tutto privo di fondamento si ritiene, poi, l'assunto della parte reclamante, secondo il quale il Giudice avrebbe pronunciato l'ordinanza impugnata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che con essa sono state accolte le domande espressamente formulate dalla ricorrente ai fini della pronuncia di inibitoria nei confronti della resistente anche dell'utilizzo di denominazione confondibile con la propria, cosicché non è dato neppure comprendere sotto quale profilo si sarebbe consumata tale violazione.

Nel merito, il Collegio ritiene di dover confermare il provvedimento assunto dal Giudice della prima fase del giudizio cautelare, condividendo la valutazione dal medesimo operata in ordine alla confondibilità della denominazione assunta dall'associazione 'Partito liberale europeo', rispetto a quella della ricorrente 'Partito liberale italiano'.

Se, infatti, è indubbio che le singole parole coincidenti nelle denominazioni dei due soggetti, 'partito' e 'liberale', non recano di per sé alcun carattere distintivo, ed anzi hanno natura descrittiva l'una della tipologia di associazione e della funzione dalla stessa svolta, e l'altra dell'ideologia di riferimento, la quale certamente non può dirsi patrimonio della ricorrente, per essere il pensiero liberale di antica e radicata tradizione nella cultura politica italiana e internazionale, si ritiene, però, che l'adozione da parte della seconda formazione politica della

denominazione 'Partito liberale europeo' determini il rischio di confusione tra tale ultimo soggetto e il preesistente Partito liberale italiano, data l'evidente assonanza complessiva tra i due nomi, sia nella forma estesa che ove letti in forma di acronimo (PLI e PLE). La sostituzione nell'ambito della denominazione della reclamante della parola 'italiano' con quella 'europeo' non ha determinato, infatti, una differenziazione tale da far ritenere insussistente il dedotto rischio di confusione tra i due soggetti ed, anzi, rischia di avvalorare, nei destinatari dell'attività di entrambe le associazioni, l'erronea convinzione che il precedente soggetto possa costituire un'articolazione territoriale dell'altro.

In tale prospettiva, si ritiene che il Giudice abbia correttamente affermato la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda cautelare proposta dal Partito liberale italiano, con riferimento alle disposizioni poste dagli artt. 6 e 7 cod. civ. .

D'altra parte, non v'è dubbio in ordine al pregiudizio che la ricorrente potrebbe trarre dalla protrazione dell'utilizzo da parte della resistente di una denominazione confondibile con la propria, quest'ultimo connesso al fatto che l'attività della seconda potrebbe esserle attribuita, con ogni conseguenza quanto al travisamento dell'identità culturale e politica della formazione di antecedente costituzione che tale confusione potrebbe determinare.

Quanto all'ulteriore presupposto dell'invocata tutela cautelare, del pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, le circostanze allegate dalla ricorrente, sia nella prima fase del procedimento, che ancora nella presente sede, comprovano l'attualità dell'utilizzo della denominazione Partito liberale europeo da parte della resistente ed anche la protrazione da parte della medesima della sua attività politica, che si esplica non soltanto mediante la partecipazione alle competizioni elettorali, bensì anche attraverso la manifestazione e la diffusione delle proprie posizioni sui vari temi che interessano la pubblica opinione, allo scopo di orientarla secondo le proprie idee. Del resto, l'assunto dell'attualità dell'utilizzo della denominazione ed anche dello svolgimento della propria attività in ogni ambito non è stata neppure contestato da parte della reclamante, che ha anzi invocato il proprio diritto di proseguire la sua azione in tal senso.

Alla luce di tali elementi, si ritiene, pertanto, ricorrente il presupposto del pericolo di grave pregiudizio che giustifica l'accoglimento delle domande cautelari, dato che la protrazione da parte del Partito liberale europeo, per il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito, dell'utilizzo illecito della denominazione confondibile con quella della ricorrente esporrebbe quest'ultima al rischio (quanto meno potenziale) di non essere più identificabile nel panorama politico in relazione al proprio patrimonio di valori e di idee.

Né la sussistenza dell'attualità del pericolo si ritiene possa essere esclusa in ragione del presunto ritardo con il quale il Partito liberale italiano avrebbe promosso l'azione ai fini della tutela del suo

diritto; invero, sul punto, si osserva che la costituzione della nuova formazione politica denominatasi Partito liberale europeo risale appena al novembre 2020 e che l'introduzione del procedimento nei confronti della medesima è avvenuta a settembre 2021, dopo che la ricorrente aveva già inoltrato alla resistente una diffida nel precedente mese di aprile 2021; per cui non è dato registrare alcun ritardo nella reazione all'altrui condotta illecita.

Per tali ragioni, il reclamo è respinto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato è confermato.

Quanto alle spese del procedimento, si fa rinvio, anche per la fase di reclamo, alla definizione del giudizio di merito.

Visto l'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto dell'obbligo della parte reclamante di versare in favore dell'Erario somma corrispondente a quella già versata ai sensi del co. 1 bis del citato art. 13.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

- respinge il reclamo e, per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
- rinvia per le spese alla definizione del giudizio di merito;
- visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto dell'obbligo della parte reclamante di versare in favore dell'Erario somma corrispondente a quella già versata ai sensi del co. 1 bis del citato art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022.

Il Giudice est.
Laura Centofanti

Il Presidente
Claudia Pedrelli